

**SERVIZIO DI LOCAZIONE OPERATIVA DI ATTREZZATURE ED  
ASSISTENZA AI SISTEMI INFORMATICI DI ASP “TERRE D’ARGINE”.  
PERIODO 01.01.2026 – 31.12.2026**

## **CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO**

### **TRA**

**ASP DELLE TERRE D'ARGINE** (c.f. e p.iva: 03169870361) con sede a Carpi in via Trento e Trieste n.22, rappresentata dalla *DOTT.SSA ALESSANDRA CAVAZZONI*, nata a Carpi il 04.10.1963, in virtù delle proprie funzioni di Direttore dell'ASP stessa e delle attribuzioni alla stessa assegnate quale Responsabile della gestione complessiva dell'Azienda giusto atto deliberativo dell'Amministratore Unico n.12 del 20.03.2023 (d'ora innanzi "*Committenza*")

### **E**

**CPMI S.R.L.** (c.f. e p.iva: 02057080372) con sede a Bologna in Via A. Finelli n.1, rappresentata dal *S/G. MARCO GRAZIA*, nato a Bologna il 20/11/1971, in qualità di Legale Rappresentante (d'ora innanzi "*Appaltatore*")

### **art. 1 - OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto le seguenti prestazioni da fornire, nel periodo 1/1/2026– 31/12/2026:

- Locazione operativa di strumentazioni informatiche, comprensiva dei servizi di assistenza tecnica e manutentiva;
- Pronto intervento per il corretto funzionamento del sistema informatico di ASP Terre d'Argine (rete, attrezzature, server ecc.);
- Gestione della trasmissione dati, dei firewall e della funzione di amministratore dei sistemi di rete (con esclusione dell'attività di cablaggio delle reti stesse), secondo la definizione riportata nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29/11/08 (G.U. n.300 del 24/12/08);
- Gestione in remoto dei sistemi informatici;
- Qualsiasi attività sistemistica necessaria al funzionamento delle reti e dei computer di ASP Terre d'Argine, compresi installazione, manutenzione ed aggiornamenti software sui computer.

### **art. 2 – CONFIGURAZIONE RETI ESISTENTI**

La struttura dei sistemi informatici è la seguente:

- a) rete informatica fra le seguenti strutture:
  - a.1 - Struttura residenziale "Ten. Marchi" di Via Trento Trieste, 22 - Carpi
  - a.2 - Struttura semiresidenziale "De Amicis" di Via De Amicis, 59 - Carpi
  - a.3 - Struttura residenziale "Roberto Rossi" di Via E. De Amicis, 17 - Novi di Modena
  - a.4 - Struttura residenziale "Isa Bertolini" Via Nuova Ponente, 2 - Carpi
- b) computer "desktop" di proprietà ASP Terre d'Argine
- c) computer "portatili" di proprietà ASP Terre d'Argine
- d) software virtualizzazione VMWARE V Sphere (Essential plus)
- e) software backup Veeam
- f) protezione ESET Protect MSP
- g) gruppo di continuità

**art. 3 - PRESTAZIONI RICHIESTE E REQUISITI TECNICI DEI PRODOTTI IN LOCAZIONE OPERATIVA**

**ATTREZZATURE DA FORNIRE IN LOCAZIONE OPERATIVA**

- a) **n. 2** Server Intel  
Rack 2U  
N. 2 Intel Xeon (8-Core) E2620v4  
Ram 64GB  
DVDRW  
N. 2 Lan 10GB (storage)  
N. 4 Lan 1 GB (switch)  
SSD 120GB  
Remote Management  
Redundant Power Supply  
Manutenzione mensile hardware/Vmware 4BH  
in grado di assicurare il funzionamento dei seguenti 8 Server virtuali:
- VM Domain Controller e File server (Linux CentOS)
  - VM Microsoft Terminal Server (Windows 2003/2008/2012 Server)
  - VM Database Server (Linux Debian – SipcarPlus)
  - VM ABC (Win 2008 Server) – da storicizzare
  - VM VMWARE V-Sphere-Center
  - VM Backup Veeam Proxy
  - VM Doc-er
- b) **n. 1** Storage Intel Wild Cat  
Intel Xeon (6-Core) 2603v3  
Ram 4 x 8GB  
N. 4 Lan 10G  
Controller Raid Intel RS3DC080 12Gb/s + Smart Battery  
N. 4 HD HGST Ultrastar 2TB (Raid6 4TB)  
N. 2 Intel SSD DC S3710 400 GB  
Remote Management  
Redundant Power Supply
- c) **n. 1** Backup Server (Repository Veeam)  
Intel Server SR2600  
N. 4 HD HGST Ultrastar 4TB (Raid1 – 8TB)  
Manutenzione Hardware NBD
- d) **N°5** Firewall **Fortigate** in grado di assicurare i seguenti servizi:
- Firewall
  - VPN IPSEC (collegamento sedi)
  - VPN SSL (collegamento dialup)
  - Servizi UTP
- e) EVENT LOG (Registro Eventi) in linea con le disposizioni e le finalità del GDPR n.679/2016 – Soluzione EVOLVE LOG

**art. 4 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL’APPALTO**

**PRESTAZIONI DA FORNIRE A RICHIESTA E SECONDO NECESSITÀ**

Saranno garantiti i servizi per interventi sistemistici sui computer, installazione, manutenzione ed aggiornamenti software per **n.20 ore annue presunte**.

Le attrezzature fornite in locazione operativa devono possedere le specifiche tecniche minime indicate all’articolo precedente, essere in ottime condizioni di funzionalità e risultare conformi alla normativa nazionale e comunitaria vigente per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, all’importazione ed all’immissione in commercio.

L'Appaltatore dovrà garantire il buon funzionamento delle apparecchiature fornite a noleggio e l'assistenza alle reti provvedendo alternativamente ad interventi in remoto o presso la sede di installazione dell'apparecchiatura (modalità on-site), ponendo in essere ogni attività necessaria per il funzionamento del sistema informatico e per la risoluzione dei malfunzionamenti.

Gli interventi manutentivi sulle attrezzature in noleggio sono compresi nel canone d'appalto, mentre l'attivazione di nuovi server in proprietà ad ASP Terre d'Argine, gli interventi sistemistici sui computer in proprietà ad ASP Terre d'Argine, l'installazione, manutenzione ed aggiornamenti software sui computer in proprietà ad ASP Terre d'Argine e la consulenza su progetti di informatizzazione, verranno prestati a richiesta e fatturati in base al tempo richiesto dall'intervento.

Per ogni intervento da remoto verrà riconosciuto un minimo di 30 minuti per intervento. Se l'intervento richiederà un lasso di tempo superiore ai 30 minuti all'Appaltatore verrà riconosciuto il tempo effettivamente impiegato.

L'assistenza manutentiva alle reti ed alle attrezzature informatiche dovrà essere eseguita entro 3 ore solari (escluso il sabato, le domeniche ed i giorni festivi) dalla richiesta per gli interventi in teleassistenza ed in ore 8 solari (escluso il sabato, le domeniche ed i giorni festivi) per gli interventi on site.

In caso di chiamata, l'Appaltatore è tenuto ad eliminare il malfunzionamento ed a ripristinare l'operatività delle apparecchiature entro il termine perentorio di un giorno lavorativo dalla richiesta.

Nel caso l'entità dei lavori da eseguire non consenta di ripristinare l'operatività delle apparecchiature entro il termine suddetto, l'Appaltatore deve provvedere alla sostituzione delle stesse, entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla chiamata, con altre aventi caratteristiche identiche o superiori a quelle in stato di fermo, senza che ciò comporti alcuna maggiore spesa per la Committenza.

I pezzi di ricambio eventualmente utilizzati nell'ambito dell'attività di assistenza tecnica e manutenzione devono essere originali.

Per ogni intervento dovrà essere redatto a cura del l'Appaltatore e consegnato ad ASP Terre d'Argine un rapporto dettagliato, contenente in particolare data ed ora dell'eventuale richiesta di intervento e di risoluzione del problema.

Per gli interventi da remoto il rapporto dovrà essere comunicato al termine dell'intervento per posta elettronica avendo cura in questi casi di acquisire entro gg.10 la firma del responsabile del procedimento di ASP Terre d'Argine.

#### **art. 5 - IMPORTO DELL'APPALTO**

Il prezzo del servizio è determinato nella misura dell'offerta presentata ed aggiudicata a mezzo MEPA (IVA esclusa) e comprende:

- ❑ i canoni di noleggio delle attrezzature informatiche da fornire in locazione operativa (vedasi in merito attrezzature descritte al precedente art.3). La locazione operativa comprende l'assistenza tecnica, i ricambi, il diritto di intervento, la mano d'opera utile al ripristino della funzionalità delle predette attrezzature in caso di loro malfunzionamento;
- ❑ il costo delle prestazioni (stimate in ore 600/anno) inerenti all'attività sistemistica necessaria per la funzione di Amministratore di Sistema e al funzionamento delle reti e dei computer, fra cui installazione, manutenzione ed aggiornamenti software sui computer in uso presso la Committenza.

L'importo presunto di fornitura è pari ad Euro 23.900,00 oltre IVA per l'intero anno di durata del servizio.

#### **art. 6 - OBBLIGAZIONI GENERALI DELL'APPALTATORE**

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi ai servizi oggetto di appalto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

L'Appaltatore è obbligato ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nelle presenti condizioni contrattuali; in ogni caso, l'Appaltatore deve osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

L'Appaltatore ha altresì l'obbligo di:

- a) impiegare, a sua cura e spese, il personale necessario per l'esecuzione del contratto di locazione operativa secondo quanto specificato nelle presenti condizioni contrattuali;
- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Committenza di monitorare la conformità dei servizi e delle locazioni operative alle norme previste nelle presenti condizioni contrattuali;
- d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli dei servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- e) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative che a tale scopo saranno comunicate dalla Committenza;
- f) comunicare tempestivamente alla Committenza le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- g) malleverare e tenere indenne la Committenza da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

Le attività necessarie per l'attivazione dei servizi oggetto dell'appalto, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con la Committenza; peraltro, l'Appaltatore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici della Committenza continueranno ad essere utilizzati dal proprio personale e/o da terzi autorizzati.

L'Appaltatore ha l'obbligo di impegnarsi, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze della Committenza e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, così come deve rinunciare a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal personale della Committenza e/o da terzi autorizzati.

L'Appaltatore deve avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici della Committenza nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell'Appaltatore verificare preventivamente tali procedure.

L'Appaltatore ha l'obbligo di consentire alla Committenza di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore deve rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committenza.

L'Appaltatore è inoltre obbligato a:

- a) dare immediata comunicazione alla Committenza di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività contrattuali;
- b) prestare i servizi e/o le forniture oggetto dell'appalto nei luoghi già indicati al precedente art.4; i servizi dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici della Committenza.

Ai sensi dell'art.119 del D.lgs. 36/2023, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dall'Appaltatore per l'esecuzione del servizio, è fatto obbligo all'Appaltatore stesso di comunicare preventivamente alla Committenza, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.

## **art. 7 – PENALI**

Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna, installazione, messa in esercizio e verifica di funzionalità di nuove attrezzature, come definite dalle presenti condizioni contrattuali, non imputabile alla Committenza, a forza maggiore o a caso fortuito, l'Appaltatore è tenuto a corrispondere ad ASP Terre d'Argine una penale pari ad €. 100,00 (cento), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Per ogni ora lavorativa di ritardo – intendendo per ore lavorative quelle comprese tra le 8:30 e le 17:30 di tutti i giorni, esclusi il sabato pomeriggio, la domenica ed i festivi – non imputabile alla Committenza, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la rimozione del malfunzionamento ed il ripristino della funzionalità delle apparecchiature, di cui al precedente articolo 4, l'Appaltatore è tenuto a corrispondere ad ASP Terre d'Argine una penale pari al 50% (cinquanta per cento) del corrispettivo della parte della prestazione oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

## **art. 8 – PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI**

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali, dovranno essere contestati all'Appaltatore per iscritto.

In caso di contestazione, l'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, ad ASP Terre d'Argine nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano ad ASP Terre d'Argine nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Azienda, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

ASP Terre d'Argine potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

L'Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste non preclude il diritto di ASP Terre d'Argine a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

## **art. 9 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

L'Appaltatore è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Appaltatore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto, le disposizioni di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n.81.

L'Appaltatore ha l'obbligo di applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto dal D.lgs. 36/2023.

L'Appaltatore ha l'obbligo, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all'Appaltatore di cui all'art.119 del D.lgs. 36/2023 in caso di subappalto.

## **art. 10 - IMPORTI DOVUTI, FATTURAZIONE E TRACCIABILITÀ**

L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare, ai sensi della Legge 13/8/2010 n.136 e successive modifiche, gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale sul quale dovranno essere appoggiati i pagamenti, ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge stessa.

L'Appaltatore ha l'obbligo altresì di dare immediata comunicazione alla stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I corrispettivi si riferiscono ai servizi e/o locazioni operative prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni previste dal presente contratto.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall'Appaltatore in base a propri calcoli, a proprie indagini, a proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore stesso di ogni relativo rischio e/o alea.

Ogni fattura dovrà essere intestata e spedita ad ASP Terre d'Argine nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nel contratto, pena l'applicazione delle penali previste.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento delle medesime. In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d'intervenuta contestazione da parte di ASP Terre d'Argine.

ASP Terre d'Argine procederà ai pagamenti inoltre solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

Soltanto dopo le predette verifiche ASP Terre d'Argine provvederà all'emissione del mandato di pagamento.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere la locazione operativa e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto.

L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alla Committenza le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nel contratto; in difetto di tale comunicazione l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

#### **art. 11 – STIPULA E REGISTRAZIONE CONTRATTO**

Il contratto verrà stipulato a mezzo piattaforma informatica con gli strumenti predisposti da Consip e sarà da registrare solo in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente la registrazione medesima.

Qualora, in corso di esecuzione del contratto, venisse accertata, nei confronti dell'Appaltatore, la sussistenza di cause ostative che non consentono la stipulazione dei contratti con la P.A., il contratto si risolverà *ipso jure* e la Committenza avrà diritto al risarcimento dei danni conseguenti.

#### **art. 12 – CODICE DI COMPORTAMENTO**

La violazione da parte dell'Appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui al D.P.R. n.62/2013 e del Codice Etico e di Comportamento dei dipendenti di ASP Terre d'Argine (pubblicato sul sito dell'Azienda [www.aspterredargine.it](http://www.aspterredargine.it)), costituirà causa di risoluzione contrattuale.

#### **art. 13 – PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI**

ASP Terre d'Argine, ai sensi del Reg.to UE 2016/679, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti aziendali in materia.

L'Appaltatore ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti da ASP Terre d'Argine, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte da ASP Terre d'Argine di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

In relazione alla gestione del presente contratto, le parti sono titolari autonomi del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'art.4, par.1, n.7 e dell'art.24 del GDPR.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.29 del D.lgs. n.196/2003 e dell'art.28 del Regolamento Europeo, l'Appaltatore, a seguito della sottoscrizione delle presenti condizioni contrattuali, viene nominato Responsabile esterno del trattamento di dati personali per quanto sia necessario alla corretta esecuzione delle attività oggetto del servizio assegnato, a tal fine, si impegna ad attenersi alle disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali nonché alle istruzioni dettate dalla Committenza in allegato (Atto di nomina a Responsabile ex art. 28 GDPR).

#### **art. 14 – RISOLUZIONE**

In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine che verrà assegnato a mezzo PEC per porre fine all'inadempimento (non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni), ASP Terre d'Argine ha la facoltà di considerare risolto di diritto il relativo contratto attuativo e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del danno.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione, si conviene che, in ogni caso, la Committenza, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art.1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, il contratto nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi dell'articolo 22 delle presenti condizioni contrattuali;
- d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Committenza;
- e) mancato rispetto di quanto disposto agli articoli 10 (Importi dovuti e Fatturazione), 12 (Codice di Comportamento) e 13 (Privacy e Trattamento dei dati);
- f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 7.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'Appaltatore con via PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della Committenza al risarcimento dell'ulteriore danno.

#### **art. 15 – RECESSO**

La Committenza avrà la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. 36/2023 s.m.i., nonché dell'art. 21-sexies della Legge 241/1990 s.m.i., al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- due gravi inadempienze nell'esecuzione della locazione operativa e delle prestazioni di assistenza sistemistica all'impianto informatico, inadempienze rilevate dalla Committenza con provvedimento motivato;
- fatturazione mendace.

In caso di recesso la Committenza provvederà alla quantificazione dei danni in caso di ritardato ritiro delle attrezzature in locazione.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la Committenza che abbiano incidenza sull'esecuzione dell'appalto, l'Azienda potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore via PEC.

In questo caso l'Appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste, rinunciando a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

Per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore;
- b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il rapporto contrattuale.

ASP potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore via PEC., purché tenga indenne lo stesso Appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

In ogni caso di recesso l'Appaltatore ha l'obbligo comunque di porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore della Committenza.

#### **art. 16 – DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA**

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto della Committenza e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma l'Appaltatore dovrà stipulare polizza assicurativa RCT con un massimale pari ad €. 1.000.000,00 per sinistro e per persona, con validità per tutta la durata del rapporto contrattuale.

Tale polizza dovrà prevedere la qualifica di terzi per la Committenza e per tutti i soggetti che a qualsiasi titolo operano per la stessa.

Dovrà, altresì, prevedere una specifica clausola che consenta di richiedere l'indennizzo a favore dei terzi danneggiati per qualsiasi evento verificatosi nel corso di validità della stessa, purché la richiesta di danno sia stata presentata nei tempi previsti dalla legge in materia di responsabilità civile.

L'Appaltatore dovrà mantenere in vigore per l'intera durata dell'Appalto la polizza stipulata in favore della Committenza ai sensi dell'art.1891 c.c..

Nel caso in cui l'Appaltatore avesse già provveduto a contrarre assicurazione per il complesso delle sue attività, dovrà comunque fornire la prova di cui sopra, attestante che un importo equivalente ad almeno quelli predetti, è destinato alla copertura del presente appalto, alle identiche condizioni di cui sopra.

Nel caso in cui L'Appaltatore avesse già provveduto a contrarre assicurazione per il complesso delle sue attività di durata annuale, lo stesso dovrà impegnarsi a rinnovare la validità della polizza automaticamente ad ogni scadenza annuale e prova dovrà essere data alla Committenza mediante esibizione della quietanza di pagamento del premio ad ogni ricorrenza annuale.

Qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2, il contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.

#### **art. 17 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE**

L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l'Appaltatore, pertanto, si obbliga a manlevare la Committenza, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti della Committenza azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, la Committenza è tenuta ad informare prontamente per iscritto l'Appaltatore delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Committenza, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, la stessa ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

#### **art. 18 - FORO COMPETENTE**

Prima di addivenire ad una procedura di accordo bonario o di contenzioso, è ammesso dirimere, laddove possibile, le controversie con contratto di transazione ai sensi dell'art. art.212 del D.lgs. 36/2023 smi. In caso di contenzioso il foro competente esclusivo è quello di Modena.

#### **art. 19 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTE**

Per tutto quanto non contemplato nel presente contratto, si fa rinvio alle norme contenute nel Codice degli Appalti e alle vigenti normative in materia.